

ALLEGATO C

**CAPITOLATO D'ONERI / SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO
DI LAVORI INERENTI IL RIFACIMENTO DELL'AREA CORTILIVA
ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO SITO
IN VIA W. MANZOTTI N. 1 - LOC. MASONE IN REGGIO EMILIA.**

Codice CIG: Z622BB84AD – RUP: Dott. Domenico Savino.

L'anno, addì del mese di in Reggio Emilia,
in Via F.lli Manfredi, 12/d, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto
di legge fra le sottoscritte parti:

- Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito denominata
semplicemente Fondazione o Stazione Appaltante, con sede in Reggio Emilia, Via
F.lli Manfredi n. 12/d, C.F. e P. IVA 02299930350, nella persona del Direttore pro
tempore Dott. Domenico Savino, il quale dichiara:

- di agire esclusivamente per conto e nell'interesse della Fondazione medesima, che
rappresenta e presso cui è domiciliato ai sensi delle vigenti disposizioni normative

e

- con sede in, Via n. C.F.
..... e P. IVA, nella persona del/della sig./sig.ra
..... nato/a a il, C.F.:, nella
sua qualità di, di seguito nel presente atto denominato Appaltatore;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore n. 2020/ del si è provveduto
all'indizione della gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di lavori inerenti il rifacimento dell'area cortiliva
all'interno dell'impianto sportivo comunale di calcio sito Via W. Manzotti n. 1 - Loc.

Masone in Reggio Emilia, approvando il relativo Avviso con gli allegati di gara, da espletarsi con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso percentuale praticato sul prezzo posto a base di gara, fissato in Euro € 18.817,32, oltre IVA ed oneri per la sicurezza pari ad € 500,00 non soggetti a ribasso;

- con la medesima Determinazione del Direttore n. 2020/... del, è stata nominata RUP, per l'appalto di cui trattasi, il Dott. Domenico Savino;

- che il codice identificativo gara è CIG Z622BB84AD;

- che con verbale redatto in data N. di Prot., si è proceduto all'aggiudicazione e che l'aggiudicazione è stata infine approvata con determinazione del Direttore n. 2020/..... del

- che in data veniva sottoscritto il Verbale di consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art 32, comma 8 e 13, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore di, acquisito agli atti al n. di prot., nelle more dell'espletamento con esito positivo degli adempimenti di legge, ivi compresi i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e morali, nonché economico-finanziari e tecnico-organizzativi del soggetto aggiudicatario;

- che i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo per dar corso alla sottoscrizione del contratto come da determinazione del Direttore n. del

- che le parti dichiarano di accettare integralmente e senza condizioni il contenuto del sottoesteso contratto;

- che il presente documento negoziale intende definire le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Appaltatore, ad integrazione delle norme contenute nell'Avviso di gara che si intendono qui convenzionalmente richiamate.

Tutto ciò premesso

le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in appalto di lavori inerenti il rifacimento dell'area cortiliva all'interno dell'impianto sportivo comunale di calcio sito Via W. Manzotti n. 1 - Loc. Masone in Reggio Emilia a favore di
come individuato in premessa, che accetta senza riserva alcuna detto appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

ART. 2 – VALORE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta ad Euro oltre IVA nella misura di legge.

ART. 3 – DURATA E TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Il presente contratto dispiega i suoi effetti dalla data della sottoscrizione di entrambe le parti.
2. Dal momento della consegna del cantiere, i lavori andranno conclusi entro e non oltre 25 giorni consecutivi. L'Appaltatore si impegna al termine dei lavori a fornire tutte le certificazioni di legge relative alla regolare esecuzione ed alla conformità dell'impianto.
3. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, verrà irrogata un penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo del 10% di detto ammontare netto contrattuale. Resta ferma la facoltà di incamerare la cauzione prestata dall'Appaltatore a titolo di garanzia definitiva di cui all'art. 2 dell'Avviso di gara, in presenza di gravi e persistenti inadempienze per l'inosservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, oltre che da quelli contemplati dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 4 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 5 - GARANZIE

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., cauzione con somma garantita di € (diconsi Euro), mediante bonifico bancario / polizza fidejussoria n. rilasciata in data da – Agenzia di

2. La cauzione di contratto ha scadenza all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

ART. 6 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo e di registrazione, nessuna esclusa, sono a carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'IVA e oneri previdenziali, se dovuti.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L' Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara:
- a. che non sussistono al riguardo le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 - b. di ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni legislative e di osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni delle competenti autorità per quanto possa interessare l'espletamento dei lavori oggetto del presente contratto;
 - c. di rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro in relazione

a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime

di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di

qualsivoglia altra natura, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

d. di osservare tutti gli obblighi di prevenzione e di sicurezza previsti dalla

normativa vigente. Nell'esecuzione dei lavori previsti nel presente

capitolato, l'Appaltatore dovrà adottare i provvedimenti e le cautele

necessari a garantire l'incolumità del proprio personale nonché di quello di

terzi – incluso il personale della Fondazione – eventualmente presenti sul

luogo di lavoro nel corso nell'esecuzione di ogni attività inerente alle

prestazioni oggetto del presente appalto, osservando le norme contenute nel

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., restandone l'unico responsabile;

e. di assumersi conseguentemente ogni responsabilità per casi di infortuni e di

danni eventualmente arrecati alla Stazione Appaltante ed al suo personale;

f. di osservare e fare osservare ai propri eventuali dipendenti e collaboratori

tutti gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento e norme atte a

contrastare la corruzione ed in fenomeni di illegalità" dei dipendenti della

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, approvato dal

Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3,

pena la risoluzione del contratto.

2. E' altresì obbligato ad attuare, nei confronti di propri eventuali dipendenti

occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla

data del contratto, alla categoria nonché le condizioni risultanti da successive

modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo

successivamente stipulato per la categoria.

3. L'obbligo di cui al precedente comma, permane anche dopo la scadenza dei menzionati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

4. La Stazione Appaltante, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad esso denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare ritenute fino alla corresponsione dell'importo contrattuale. Tale ritenuta verrà rimborsata qualora l'Ispettorato predetto dichiarerà che l'Appaltatore si sia posto in regola e lo stesso non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

5. L'Appaltatore assume l'obbligo di agire in modo che eventuale suo personale dipendente, dallo stesso incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

6. L'Appaltatore deve comunicare immediatamente l'insorgere di eventuali situazioni di conflitti d'interesse con la Fondazione e, in ogni caso, per tutta la durata del servizio si impegna a non assumere incarichi, né avere in corso vertenze giudiziali contro la Fondazione a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi.

7. La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità di esecuzione in esso contenute o richiamate e così dello stesso Avviso e dei relativi documenti di gara. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviano alle norme del Codice Civile.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o menzionati nel presente

capitolato o nella documentazione della presente procedura, anche al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicare con raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata.

2. La Stazione Appaltante ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio dei servizi, a spese dell'Appaltatore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, e quindi senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a. qualora sia accertato che le prestazioni oggetto del presente appalto non siano eseguite da soggetti in possesso dei requisiti professionali e di quelli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla documentazione della presente procedura;
- b. in caso di gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte della Fondazione;
- c. in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti contrattuali;
- d. nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo;
- e. in caso di frode;
- f. in caso di arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto;
- g. in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale dipendente o di mancata assicurazione del personale medesimo presso gli enti previdenziali ed assistenziali;
- h. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, esso debba essere, in tutto o in

parte, sospeso o soppresso per disposizioni di legge o di regolamento;

i. in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa da parte della Fondazione.

3. Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell'Appaltatore - per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente capitolato - del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione.

4. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la Fondazione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'Appaltatore possa dar luogo.

5. L'Appaltatore, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, è comunque tenuto a garantire le prestazioni oggetto dello stesso, sino all'individuazione del nuovo contraente.

ART. 9 - FACOLTA' DI RECESSO

1. È facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle prestazioni eseguite e al mancato guadagno.

2. In caso di eventuali variazioni oltre il limite delle prestazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prevista la facoltà, esercitabile da parte di entrambe le parti contrattuali, di recedere anticipatamente dal contratto.

3. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicare all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R., oppure con posta elettronica certificata. In tal caso, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento:
- a. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Fondazione;
 - b. delle spese sostenute dall'Appaltatore;
 - c. di un decimo dell'importo della prestazione non eseguita, calcolata sulla differenza tra l'importo dei 4/5 dell'importo contrattuale e l'ammontare dell'importo maturato per le prestazioni eseguite.

ART. 10 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l'Appaltatore richiede la forma scritta, a pena di nullità.
2. L'Appaltatore non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto stipulato all'esito della presente procedura.
3. Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 11 - PAGAMENTI

1. Il corrispettivo spettante all'Appaltatore sarà determinato a corpo e verrà liquidato a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dietro presentazione di regolare fattura intestata a Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia-Via F.lli Manfredi 12/D - 42124 Reggio Emilia - C.F. e P.I. 02299930350, entro 30 gg. dalla

presentazione della stessa, subordinatamente all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, della certificazione della regolarità contributiva dell'Appaltatore.

2. Qualora la Stazione Appaltante acquisisca la documentazione che segnali un'inadempienza contributiva, verrà trattenuto, in sede di liquidazione della fattura, l'importo corrispondente all'inadempienza anche per l'intero importo della fattura.

3. Ai fini del pagamento troverà applicazione quanto disposto all'art. 25 del D.L. 66/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La fattura dovrà riportare la descrizione delle prestazioni rese dall'Appaltatore, indicando la relativa modalità di pagamento.

5. Qualora si rilevi che l'opera che forma oggetto del presente appalto venga eseguita senza la necessaria diligenza e puntualità, la Stazione Appaltante, previa contestazione formale all'impresa dell'inadempimento, anche tramite PEC, non procederà al pagamento parziale o totale della corrispondente somma, fino a compimento delle prestazioni a perfetta regola d'arte.

6. Ai sensi della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Appaltatore ha indicato il/i seguente/i conto/i corrente/i bancario/i dedicato/i, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestato/i a: Sede di - IBAN:

7. L'Appaltatore dichiara inoltre che la/le persona/e delegata/e ad operare sul/sui conto/i corrente/i suddetto/i è/sono la/le seguente/i: nato/a a il - C.F.

8. Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il

presente contratto, il codice identificativo di gara (CIG Z622BB84AD) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

9. E' fatto obbligo di provvedere ad ogni modifica relativa alla generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato.

10. L'Appaltatore, pena la nullità del presente contratto:

a. assume tutti gli obblighi connessi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata;

b. si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di eventuali proprie controparti.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. È vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi – ove eventualmente applicabili – di cessione di azienda oppure di atti di trasformazione, fusione e scissione per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia.

2. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia è raggiungibile all'indirizzo mail:

dpofondazionesport@comune.re.it.

3. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente contratto per le finalità connesse e strumentali all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l'utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra.

4. Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 inviando una mail all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it.

ART. 14 - CONTROVERSIE

1. La soluzione di tutte le controversie inerenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, non rimediabili mediante transazione o accordo simile ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile, è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.

2. È esclusa la competenza arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, li

p. l'Appaltatore

p. la Stazione Appaltante